

## **Ristori-quater: sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre**

Nella G.U. del 30/11/2020 è stato pubblicato il D.L. 157/2020 (c.d. Ristori-quater) che contiene diversi provvedimenti agevolativi e di proroga di scadenze fiscali di interesse per gli enti associativi.

In questa sede analizzeremo l'articolo 2 del Decreto che introduce la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.

### **1. Agevolazioni**

L'articolo 2 del Decreto in commento prevede la possibilità di prorogare i seguenti versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020:

- le ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato e le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d'imposta;

- i versamenti relativi all'IVA;

- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si segnala che non risultano prorogati i versamenti delle ritenute per prestazioni di lavoro autonomo.

I versamenti prorogati potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione il 16/03/2021 oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

### **2. Soggetti beneficiari**

Nell'individuazione dei soggetti beneficiari di tali agevolazioni la norma prevede un duplice binario.

Per tutti gli enti associativi che hanno visto sospese le proprie attività economiche ai sensi dell'articolo 1 del Dpcm del 3/11/2020, la sospensione dei versamenti di dicembre è applicabile senza alcun vincolo. Ricordiamo che il Dpcm disponeva, tra le altre, la sospensione delle seguenti attività di interesse anche per gli enti associativi:

- f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

- n) le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Invece, per tutti gli enti associativi titolari di P.IVA (la norma come nell'articolo 1 del D.L. 157/2020 individua i beneficiari come i soggetti "esercenti attività d'impresa" - vedere nostra Comunicazione n. 175/2020) le cui attività non sono state sospese dal Dpcm del 3/11/2020 potranno beneficiare della sospensione dei versamenti solo alle seguenti condizioni:

-ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020;

-diminuzione del fatturato o dei corrispettivi commerciali di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Arsea Comunica n. 178 del 3/12/2020

*Lo staff di Arsea*